COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n**. 99** del **19/12/2005**

TITOLO I - SERVIZIO DI TAXI 4
CAPO I - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 4
Art. 1 - Definizione del servizio 4
Art. 2 - Disciplina del servizio 4
Art. 3 - Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione 4
Art. 4 - Condizioni di esercizio 5
Art. 5 - Prestazione del Servizio 5
Art. 6 - Numero delle licenze 5
Art. 7 - Servizio di taxi multiplo 5
Art. 8 - Uso collettivo del taxi 6
CAPO II - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TAXI 6
Art. 9 - Caratteristiche delle autovetture 6
Art. 10 - Riconoscibilità delle autovetture 6
Art. 11 - Autovettura di scorta 7
Art. 12 - Tassametro per il servizio taxi 7
CAPO III - LA PROFESSIONE DI TASSISTA 8
Art. 13 - Requisiti professionali 8
Art. 14 - Requisiti morali 8
CAPO III - LA LICENZA DI ESERCIZIO 8
Art. 15 - Concorso per l'assegnazione delle licenze 8
Art. 16 - Contenuto del bando 8
Art. 17 - Titoli di preferenza e criteri di valutazione 9
Art. 18 - Assegnazione e rilascio della licenza 9
Art. 19 - Validità delle licenze 9
Art. 20 - Trasferibilità della licenza 10
CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO 10
Art. 21 - Inizio dello svolgimento del servizio 10
Art. 22 - Comportamento del tassista durante il servizio. 10
Art. 23 - Comportamento degli utenti. 12
Art. 24 - Trasporto persone portatrici di handicap 12
Art. 25 - Interruzione del trasporto 12
Art. 26 - Sostituzione temporanea alla guida 12
Art. 27 - Collaborazione familiare 13
Art. 28 - Criteri per la determinazione delle tariffe taxi 14
Art. 29 - Posteggio di stazionamento taxi e acquisizione della corsa 14
Art. 30 - Turni e orari del servizio 14
Art. 31 - Ferie, assenze, aspettativa 14
Art. 32 - Responsabilità nell'esercizio del servizio. 15
Art. 33 - Reclami. 15
CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO 15
Art. 34 - Addetti alla vigilanza 15
Art. 35 - Sanzioni 15
Art. 36 - Sanzioni amministrative pecuniarie 16
Art. 37 - Provvedimenti interdittivi 16
Art. 38 - Diffida e sospensione della licenza. 17
Art. 39 - Decadenza della licenza. 17
Art. 40 - Revoca della licenza. 17
TITOLO II - SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A NOVE POSTI 18
CAPO I - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 18
Art. 41 - Definizione del servizio 18
Art. 42 - Disciplina del servizio 18
Art. 43 - Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione 18
Art. 44 - Condizioni di esercizio 19
Art. 45 - Prestazione del Servizio 20
Art. 46 - Numero delle autorizzazioni 20
CAPO II - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO 20
Art. 47 - Caratteristiche delle autovetture 20
Art. 48 - Riconoscibilità delle autovetture 20
CAPO III - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE 21
Art. 49 - Requisiti professionali 21
Art. 50 - Requisiti morali 21

CAPO III - L'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO 21
Art. 51 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni 21
Art. 52 - Contenuto del bando 21
Art. 53 - Titoli di preferenza e criteri di valutazione 22
Art. 54 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione 22
Art. 55 - Validità delle autorizzazioni 22
Art. 56 - Trasferibilità delle autorizzazioni 23
CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO 23
Art. 57 - Inizio dello svolgimento del servizio 23
Art. 58 - Acquisizione del servizio 24
Art. 59 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio. 24
Art. 60 - Comportamento degli utenti. 25
Art. 61 - Trasporto persone portatrici di handicap 25
Art. 62 - Interruzione del trasporto 25
Art. 63 - Collaborazione familiare 25
Art. 64 - Tariffe 25
Art. 65 - Contachilometri 26
Art. 66 - Responsabilità nell'esercizio del servizio. 26
Art. 67 - Reclami. 26
CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO 26
Art. 68 - Addetti alla vigilanza 26
Art. 69 - Sanzioni 26
Art. 70 - Sanzioni amministrative pecuniarie 26
Art. 71 - Provvedimenti interdittivi 27
Art. 72 - Diffida e sospensione della licenza. 27
Art. 73 - Decadenza della licenza. 28
Art. 74 - Revoca della licenza. 28
TITOLO III - ESERCIZIO SOSTITUTIVO O INTEGRATIVO DEI TRASPORTI PUBBLICI NON DI LINEA 28
Art. 75 - Esercizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici non di linea 29
TITOLO IV - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA 29
Art. 76 - Composizione e nomina 29
Art. 77 - Funzioni 29
Art. 78 - Durata in carica e sostituzione dei membri 30
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI 30
Art. 79 - Approvazione del regolamento 30
Art. 80 - Abrogazione di norme 30
Art. 81 - Entrata in vigore 30

TITOLO I

SERVIZIO DI TAXI

CAPO I

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1 - Definizione del servizio

1. Il servizio di taxi è un autoservizio pubblico non di linea con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. E' rivolto ad un'utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati e del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

Art. 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Per quanto non previsto nei successivi articoli si rimanda alle norme comunitarie, alle Leggi dello Stato e della Regione Toscana, agli usi e alle consuetudini.
2. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Art. 3 - Licenza d’esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Le licenze sono rilasciate a tempo indeterminato, salvo i casi di decadenza e/o revoca previsti dal presente regolamento. Esse sono personali e cedibili soltanto nei casi previsti dal presente regolamento.
3. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
4. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15.01.1992 n. 21, art. 7 comma 1, i titolari della licenza per l'esercizio di taxi possono:
   a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dalla Legge 08.08.85 n. 443, art. 5;
   b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
   c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c), è consentito conferire la licenza agli organismi collettivi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, lettere b) e c), la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
7. Per la fattispecie di cui al comma 5, la titolarità della licenza resta in capo al socio conferente.
8. Il conferimento è consentito previa la presentazione al Servizio Attività Produttive dei seguenti documenti:
   a) Copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
   b) Copia dell'atto di conferimento della licenza debitamente registrato;

c) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 13, comma 1, lettera a) e b) e 14 del presente regolamento da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

9. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate al Servizio Attività Produttive dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 4 - Condizioni di esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto fisico è vietato :
   a) Il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
   b) Il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.
2. la licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi, nell'esercizio del servizio, della collaborazione di un familiare o di un sostituto temporaneo alla guida, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15.1.1992 n. 21 e del presente regolamento.
4. Colui che ottiene la licenza per il servizio taxi deve, entro 90 giorni, dal rilascio della stessa, risultare residente nel Comune di Chiusi, per la decadenza dalla medesima.

Art. 5 - Prestazione del Servizio

1. La prestazione del servizio è obbligatoria.
2. Il servizio di trasporto è effettuato con partenza dal territorio comunale per qualsiasi destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, ubicate nel territorio italiano o anche al di fuori di esso, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il territorio comunale.

Art. 6 - Numero delle licenze

1. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme e dall'art. 4 della deliberazione della Regione Toscana n. 131 del 1/3/2005, sentito il parere delle organizzazioni di categoria e delle associazioni degli utenti.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero di licenze riservate ai soli veicoli di cui all'art. 9, comma 3, dotati dei dispositivi per persone disabili.

Art. 7 - Servizio di taxi multiplo

1. Il servizio di taxi multiplo è una particolare modalità di effettuazione del servizio di taxi, che ha lo scopo di soddisfare il trasporto contemporaneo di un maggior numero di utenti diretti nella stessa zona, fino a un massimo di due chilometri tra una destinazione e l'altra ad un costo pro capite inferiore. Non è consentita la sosta a richiesta in condizioni di tariffa multipla. E' facoltà del tassista scegliere gli itinerari e le rispettive priorità delle destinazioni dei clienti.
2. Il servizio è espletato dai titolari di licenza taxi con l'impiego dei rispettivi veicoli taxi.
3. L'offerta del servizio viene effettuata contemporaneamente a più utenti per altrettanti distinti contratti di trasporto.
4. L'Amministrazione comunale, sentita la commissione di cui all'art. 76 stabilisce gli aspetti tecnici del servizio.
5. Ogni singolo utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento dell'importo indicato dal tassametro e comunque ad un importo non inferiore alla tariffa di corsa minima prevista.

6. L'Amministrazione comunale, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 28 del presente regolamento, determina l'importo relativo ad ogni singola voce tariffaria.

Art. 8 - Uso collettivo del taxi

1. Il servizio di taxi può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.
2. Il servizio di taxi collettivo, avente funzione complementare ed integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea, ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri.

CAPO II
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TAXI

Art. 9 - Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla normativa vigente.
2. Tutti i nuovi veicoli adibiti a servizio di taxi devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti disabili (carrozzine pieghevoli, stampelle e simili);
3. I veicoli appositamente attrezzati al trasporto di soggetti disabili dovranno essere dotati di sollevatore automatico, dei dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggini.
4. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive dell'U. E. in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti.

Art. 10 - Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio taxi devono essere di colore bianco secondo le disposizioni del D. M. 19/11/1992.
2. Le autovetture adibite a servizio taxi devono aver installato sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso recante la scritta "TAXI", conforme alla vigente normativa. Il titolare della licenza è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:
   a) sul retro posteriore deve essere fissato un contrassegno adesivo di cm. 6,00 di altezza per cm. 20,00 di lunghezza, di colore bianco recante la scritta a caratteri neri " SERVIZIO PUBBLICO", lo stemma del Comune della Città di Chiusi (policromo), ed il numero della licenza a caratteri neri.
   b) Sulle portiere anteriori deve essere fissato un contrassegno adesivo, di colore bianco, con le seguenti indicazioni: lo stemma del Comune della Città di Chiusi (policromo), le scritte "COMUNE DELLA CITTA' DI CHIUSI" e "TAXI" ed il numero della licenza a caratteri neri.
   c) Sulle fiancate laterali all'autovettura, con esclusione delle portiere anteriori, potranno essere apposti contrassegni policromi di superficie complessiva non superiore a cm quadrati 875, recanti la scritta il numero di telefono, il nome della cooperativa.
3. I contrassegni di cui al comma precedente devono essere procurati dal titolare della licenza e conformi ai modelli autorizzati dal Comune e depositati presso l'ufficio comunale competente.
4. Sulle restanti superfici del veicolo è consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie regolarmente autorizzate e conformi alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
5. E' vietata l'apposizione di contrassegni magnetici in sostituzione di quelli obbligatori adesivi previsti dal precedente comma 2.

Art. 11 - Autovettura di scorta

1. La giunta Comunale può determinare il numero di licenze da rilasciare - in soprannumero rispetto all'organico previsto – unicamente per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per: guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico.
2. Le licenze o autorizzazioni per autovetture di scorta, denominate "BIS", sono rilasciate esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 3, comma 4, lettere b) e c) del presente Regolamento, operanti nel territorio del Comune. Tali licenze non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali per l'esercizio del servizio taxi.
3. Ogni licenza consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Le autovetture di scorta, devono essere di proprietà o a disposizione degli organismi economici di cui all'art. 3, comma 4, lettere b) e c) del presente Regolamento. Le autovetture di scorta devono essere in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi di cui all'art. 6 comma 2, con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero di licenza.
5. Il concessionario delle licenze "BIS", nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l'autovettura nel rispetto dell'ordine temporale delle richieste e comunica tempestivamente al Comune l'avvenuta assegnazione. Il Concessionario deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta.
6. Le licenze per taxi di scorta sono rilasciate, previo richiesta degli organismi interessati, qualora vi sia disponibilità in pianta organica, rispettando rigorosamente l'ordine temporale del ricevimento delle richieste.
7. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.

Art. 12 - Tassametro per il servizio taxi

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere dotate di tassametro omologato e piombato a cura del competente ufficio comunale.
2. Il tassametro deve essere programmato secondo le indicazioni tecniche fornite dall'ufficio comunale competente sulla base delle tariffe stabilite.
3. Il tassametro deve essere installato, conformemente alle disposizioni vigenti e della Motorizzazione Civile, in modo da essere facilmente visibile dall'autista e dall'utente.
4. L'Ufficio comunale competente dopo aver accertato l'esatta collocazione ed il regolare funzionamento provvede a sigillare lo strumento con un piombo con impresso lo stemma comunale.
5. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertare il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente ufficio comunale.
6. La Polizia Municipale può in qualsiasi momento procedere, anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento del tassametro.
7. In caso di guasto al funzionamento del tassametro, il tassista dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione; dopo la riparazione o sostituzione il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura indicata al comma 5.
8. I soggetti di cui all'art. 3 comma 4 possono stipulare apposite convenzioni con aziende o le officine specializzate per l'installazione, riparazione e manutenzione dei tassametri. Il titolare della licenza è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento.
9. I soggetti di cui all'art. 3 comma 4, le aziende o le officine specializzate di cui al comma 8, annotano su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dei tassametri, indicando la data, l'ora, il numero della licenza ed il nome del tassista rilasciando allo stesso una dichiarazione del lavoro eseguito con le indicazioni suddette.

10. Dopo la riparazione, il tassista deve immediatamente prendere accordi con l'ufficio comunale competente per la verifica e piombatura del tassametro. Il tassista è autorizzato a svolgere il servizio con il tassametro senza piombo fino al giorno stabilito per la piombatura.

CAPO III

LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Art. 13 - Requisiti professionali

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani o equiparati in possesso dei seguenti requisiti:
   a) patente di guida categoria B e certificato di abilitazione professionale previsto dall'art. 116, comma 8 del Codice della Strada;
   b) iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
   c) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

Art. 14 - Requisiti morali

1. Non possono esercitare la professione di tassista:
   a) Coloro che abbiano riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
   b) Coloro che sono incorsi in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
   c) Coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure di previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
   d) Coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
   e) Coloro che nel quinquennio precedente la domanda sono incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza della licenza di esercizio anche da parte di altri comuni.

CAPO III

LA LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 15 - Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il comune una o più licenze.
2. E' nominata con atto del Responsabile del Servizio Attività Produttive apposita commissione per l'espletamento della procedura concorsuale.

Art. 16 - Contenuto del bando

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze deve contenere:
   a) Il numero delle licenze da rilasciare;
   b) I requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze;
   c) I titoli che sono oggetto di valutazione e relativi punteggi;
   d) I criteri di assegnazione della licenza in caso di parità di punteggio;

e) Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di inoltro della stessa e gli eventuali documenti da produrre;
f) Lo schema di domanda per la partecipazione al concorso.

2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 17 - Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Per l'assegnazione delle licenze di taxi sono valutati i seguenti titoli con attribuzione del relativo punteggio:
   a) Titolo di studio: laurea, punti 3; diploma di maturità, punti 1,50;
   b) Attestazione di frequenza di corsi di lingua inglese, punti 2;
   c) Attestazione di frequenza di corsi di altra lingua straniera, punti 1;
   d) Familiari a carico, compresi nello stato di famiglia da almeno un anno alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda: punti 2 per il coniuge o convivente a carico, punti 1 per ogni figlio a carico, punti 0,5 per ogni familiare a carico;
   e) Anzianità di servizio per l'attività di taxi, risultante da idonea documentazione: per ogni semestre compiuto, punti 1. Punteggio massimo attribuibile punti 2;
   f) Residenza nel Comune di Chiusi, punti 5;
2. A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e / o sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi.
3. In caso di ulteriore parità di punteggio la licenza è assegnata al più giovane di età.

Art. 18 - Assegnazione e rilascio della licenza

1. Il Responsabile del Servizio competente approva con proprio atto la graduatoria della Commissione di cui all'art. 15 e provvede all'assegnazione delle licenze. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine al comma precedente può essere ulteriormente prorogato per un periodo comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non sia in grado di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione della licenza. Tale diritto passa quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le licenze sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione inerente l'autoveicolo da immettere in servizio (foglio di via provvisorio e assicurazione auto con indicazione della destinazione d'uso).

Art. 19 - Validità delle licenze

1. Le licenze hanno validità a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento le licenze possono essere sottoposte a controllo al fine di accettarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.
3. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare all'Ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente e il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi.

Art. 20 - Trasferibilità della licenza

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per atto tra vivi, purché in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
   a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
   b) aver compiuto sessant'anni;
   c) essere divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'inabilità o la non idoneità al servizio per malattia o infortunio di cui alla lettera c) deve essere provata con apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica operante presso la struttura sanitaria competente territorialmente. Il trasferimento deve essere richiesto a pena di decadenza entro 365 giorni dalla data della certificazione.
3. Il trasferimento della licenza "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo appartenete al nucleo familiare del titolare nel termine perentorio di due anni. Per nucleo familiare si intende i parenti del decuius di secondo grado in linea diretta (genitori, figli, nipoti) e in linea collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi, il coniuge o il convivente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio la licenza viene considerata revocata e messa a concorso.
4. L'Amministrazione Comunale dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o mortis causa subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) Presentazione del contratto di cessione registrato;
   b) Presentazione della dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione, unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza.
   c) Possesso da parte del cessionario o erede dei requisiti di cui all'art. 13 e 14 del presente Regolamento.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 21 - Inizio dello svolgimento del servizio

1. In caso di rilascio della licenza o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

Art. 22 - Comportamento del tassista durante il servizio.

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
   a) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
   b) Aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al numero dei posti per cui il veicolo è omologato;
   c) Fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
   d) Azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato;

e) Effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più breve e più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente, informandolo su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
f) Prestare assistenza e soccorso, ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 593 del Codice penale;
g) Ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio;
h) Rilasciare all'utente quando richiesto, la ricevuta compilata correttamente e contenente il numero della licenza, la data ed il totale indicato dal tassametro oltre all'indicazione dell'eventuale luogo di destinazione extracomunale;
i) Esporre in modo ben visibile all'interno dell'autoveicolo apposito contrassegno stabilito dal comune, contenente il numero della licenza, il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio e l'estratto delle condizioni tariffarie attualmente in vigore;
j) Tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento e dell'atto dal quale risulta il sistema di tariffazione in vigore ed esibirli all'utente che ne faccia richiesta;
k) Rispettare i turni di servizio;
l) Consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
m) Comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché, entro le 24 ore successive alla notifica delle disposizioni, gli eventuali provvedimenti delle Prefetture relative a sospensioni di patente o ritiri della carta di circolazione;
n) Mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
o) Mantenere in perfetto stato di efficienza il tassametro e il contachilometri;
p) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
q) In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero ed interrompere il servizio, come previsto dall'art.12, comma 7 del presente regolamento, salvo condurre l'utente a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
a) rifiutare la prestazione del servizio, salvo i casi di persona che, in precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente, abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti ovvero l'utente si presenti in stato di evidente alterazione con atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tale ultimo caso il conducente è obbligato a segnalare all'atto del diniego o di interruzione del servizio la situazione all'autorità competente;
b) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad eccezione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal tassista (sostituti alla guida e collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
c) Portare animali propri in vettura;
d) Interrompere la corsa di propria iniziativa. La corsa può interrompersi in caso di esplicita richiesta del committente o nei casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
e) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi;
f) Manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo del piombo di cui all'art. 12;
g) Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;

h) Rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
i) Fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
j) Abbandonare anche temporaneamente l'autoveicolo nelle apposite aree di stazionamento, tranne i casi di necessità impellenti e di breve durata;
k) Effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;

Art. 23 - Comportamento degli utenti.

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
   a) Fumare durante il trasporto;
   b) Mangiare o consumare bevande senza il preventivo assenso del conducente;
   c) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
   d) Imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
   e) Pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
   f) Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
   g) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
   h) Pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo;
   i) Aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;
   j) Scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.

Art. 24 - Trasporto persone portatrici di handicap.

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (stampelle e simili) e alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Sul mezzo appositamente attrezzato al trasporto di un soggetto disabile di particolare gravità, il prezzo della corsa non deve tenere conto del tempo impiegato per effettuare le operazioni necessarie alla discesa del disabile dal veicolo.

Art. 25 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 26 - Sostituzione temporanea alla guida.

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
   a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
   b) per chiamata alle armi;
   c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
   d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
   e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino a 18 mesi dal raggiungimento della maggiore età, al fine di conseguire l'abilitazione necessaria.

3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13, camma 1, lettera a) e b) e 14.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato con contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione. I contratti di lavoro a tempo determinato devono portare l'indicazione della durata in conformità con la normativa vigente. Nel contratto di gestione la durata non deve superare il periodo massimo di sei mesi. Per ogni titolare possono essere ammessi più contratti di gestione la cui durata complessiva non superi il termine massimo di sei mesi anche se stipulati in periodi diversi.
5. Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida nei casi previsti dai commi 1 e 2, deve farne comunicazione al Servizio Attività Produttive.
6. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quella del Comune, se presentata direttamente). La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli previsti dalla normativa, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti agli artt. 13, comma 1, lettera a) e b) e 14 del presente regolamento resa da parte di quest'ultimo. Alla segnalazione devono essere, altresì, allegati in copia:
   a) contratto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto o contratto di gestione regolarmente registrato o comunque corredato della ricevuta di presentazione presso l'Ufficio del Registro;
   b) iscrizione alla Camera di Commercio del sostituto in caso di contratto di gestione;
   c) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.
7. Qualora dalle verifiche d'ufficio, espletate entro 7 giorni dalla segnalazione, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune, con ordinanza, dispone la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assume i provvedimenti opportuni, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.
8. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio. Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.
9. Copia della comunicazione deve essere tenuta a bordo della vettura unitamente alla licenza del titolare.

Art. 27 - Collaborazione familiare

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13, comma 1, lettera a) e b) e 14.
2. Il rapporto tra il titolare di licenza ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice civile.
3. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.
4. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiare deve presentare istanza al Servizio Attività Produttive in carta legale, allegando la dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti di cui agli artt. 13, comma 1, lettera a) e b) e 14 del presente regolamento.
5. Il Comune, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia, entro 30 giorni dalla richiesta, il nulla osta che deve essere allegato alla licenza del titolare.
6. Il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.

Art. 28 - Criteri per la determinazione delle tariffe taxi

1. La Giunta Comunale determina con specifica deliberazione le tariffe del servizio taxi, la sua applicazione nonché i supplementi tariffari ed il loro ammontare, nel rispetto della normativa vigente.
2. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite.
3. In nessun caso è ammesso la determinazione del corrispettivo del trasporto direttamente concordata tra l'utente ed il vettore.
4. In nessun caso può essere richiesto il pagamento della corsa di ritorno.

Art. 29 - Posteggio di stazionamento taxi e acquisizione della corsa

1. Gli autoveicoli in servizio stazionano in luogo pubblico nelle aree a tal fine predisposte dal Comune secondo le disposizioni del Codice della Strada.
2. In Piazza Dante Alighieri sono predisposti numero 9 posteggi prospicienti la stazione ferroviaria.
3. Il posto in prima fila spetta al conducente che per primo si è presentato nelle aree di stazionamento all'inizio del servizio, così come definito all'articolo successivo, e di seguito gli altri occupano i posteggi in base al loro ordine di arrivo. E' garantita la rotazione nell'effettuazione del servizio.
4. I conducenti che nell'arco della giornata non hanno effettuato alcun servizio, il giorno successivo, purché presenti all'ora di inizio del servizio, hanno diritto ad occupare i primi posti della fila, mantenendo l'ordine di posizionamento.
5. La corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento dal tassista in prima fila nei modi seguenti:
   a) mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;
   b) quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stazionamento;
6. Al di fuori dei modi previsti dal comma 5, la corsa può essere acquisita quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista per l'immediata prestazione in luoghi diversi dalle aree di stazionamento né prospicienti ad esse.
7. Non è consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale.
8. Al tassista non è consentito accettare prenotazioni del servizio.
9. Le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine d'arrivo, senza intralciare la viabilità e comunque nel pieno rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada.

Art. 30 - Turni e orari del servizio

1. Il servizio diurno di taxi ha inizio alle ore 6,00 e termina alle ore 21,00. Il servizio notturno ha inizio alle ore 21,00 e termina alle ore 6,00.
2. Il servizio notturno è garantito obbligatoriamente da almeno un tassista a turno, con stazionamento in Piazza Dante Alighieri.
3. Ogni tassista dovrà stazionare in servizio almeno 8 ore.
4. I turni sono definiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 31 - Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di licenza ha diritto annualmente a 30 giorni annui di ferie incluse le festività, da usufruire anche in periodi frazionati.

2. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, il titolare deve, almeno quindici giorni prima, darne comunicazione scritta al Servizio attività produttive, che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.
3. Ogni assenza per un periodo superiore a tre giorni, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio, al Servizio Attività Produttive.
4. I titolari di licenza possono delegare i soggetti di cui all'art. 3 comma 4, all'adempimento di quanto prescritto dal precedente comma. Il legale rappresentante o suo delegato provvedono a trasmettere l'elenco dei tassisti che hanno effettuato sospensioni del servizio, al competente ufficio comunale, entro i termini indicati.
5. Al titolare della licenza può essere concessa, per comprovati validi motivi, una aspettativa fino a 180 giorni nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i 360 giorni. Il Servizio Attività Produttive qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, con atto motivato, ne rinvia la fruizione.

Art. 32 - Responsabilità nell'esercizio del servizio.

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Art. 33 - Reclami.

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati alla Polizia Municipale che procede agli accertamenti del caso per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative di cui successivo al Capo V.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 34 - Addetti alla vigilanza

1. Il Comune, tramite gli organi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni.
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art.13 della L. 689/81.

Art. 35 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
   a) Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dal regolamento comunale n. 5 del 19/02/2001, in materia di sanzioni amministrative;
   b) Provvedimenti interdittivi quali: la diffida, la sospensione della licenza, la decadenza o la revoca della licenza.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della licenza od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca della licenza.
3. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito viene contestato anche al titolare della licenza, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 36 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per la violazione delle seguenti norme contenute del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di € 50,00 ad n massimo editale di € 500,00:
   a) Art. 10;
   b) Art. 12, commi 1, 2, 3 e 7, fatto salvo quanto previsto al comma 10;
   c) Art. 22;
   d) Art 23;
   e) Art. 24;
   f) Art. 26, comma 1;
   g) Art. 28, commi 2, 3 e 4;
   h) Art. 29, commi 1, 3, 5, 7 e 8;
   i) Art. 30.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale di accertamento.
3. Ai sensi dell'art. 11 della L.R.T. 67/93 e successive modificazioni, l'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce è soggetto alla sanzione da € 129,00 a € 774,00.
4. Ai sensi dell'art. 12 della L.R.T. 67/93 e successive modificazioni, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone, senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 3 della sopra citata legge e dall'art.6 della L. 21/92, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 5.164,00.

Art. 37 - Provvedimenti interdittivi

1. Per le infrazioni indicate dagli articoli successivi e fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Amministrazione comunale, attraverso il Servizio Attività Produttive, dispone l'adozione di un provvedimento interdittivo tra i seguenti:
   a) Diffida
   b) Sospensione della licenza
   c) Decadenza della licenza
   d) Revoca della licenza
2. I provvedimenti di cui al precedente comma, lettere b), c) e d) sono adottati sentita la Commissione di cui all'art. 76.
3. Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di un provvedimento interdittivo, l'organo accertatore invia, entro 5 giorni dall'accertamento, un rapporto informativo al Servizio Attività Produttive corredato di tutti i documenti ed atti necessari alla valutazione.
4. Il Servizio Attività Produttive comunica all'autore della violazione ed all'eventuale obbligato in solido, l'avvio del procedimento tendente all'adozione del relativo provvedimento interdittivo. L'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e, ai sensi dell'art.18 Legge 24.11.81 n. 689, può chiedere di essere sentito personalmente.
5. Entro i successivi 40 giorni, se previsto, la Commissione di cui all'art. 76 esprime il proprio parere.
6. Nei successivi 15 giorni il Responsabile del Servizio Attività produttive adotta il provvedimento di interdittivo.

Art. 38 - Diffida e sospensione della licenza.

1. Il provvedimento di diffida consiste in un formale richiamo dell'Amministrazione comunale ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio. La diffida è disposta qualora il titolare di licenza commetta due infrazione al presente regolamento nell'arco di 180 giorni.
2. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art.76, dispone il provvedimento di sospensione della licenza per un minimo di un (1) giorno fino ad un massimo di centottanta (180) giorni nel caso il tassista incorra nelle seguenti violazioni:
   a) Violazione delle disposizioni sulle tariffe, art. 28;
   b) Svolga il servizio con tassametro manomesso, alterato e senza piombo;
   c) Incorra per la terza volta nell'arco di un anno nella violazione delle disposizioni richiamate all'art. 36 sempre che non sia prevista l'immediata applicazione di un provvediemnto interdittivo;
   d) Commetta un'infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di diffida;
   e) Rifiuti di prestare servizio per una qualsiasi delle destinazioni di cui all'art. 5, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 settembre 1993 n. 67.
   f) Violazione degli articoli 186 e 187 del Codice della strada;
3. Nella determinazione del periodo di sospensione dell'autorizzazione è tenuto conto della gravità della violazione e della personalità del trasgressore desunta dall'accertamento di precedenti violazioni al presente regolamento.
4. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento di sospensione della licenza, viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato.
5. Il periodo di sospensione della licenza non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.

Art. 39 - Decadenza della licenza.

1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 76, dispone la decadenza della licenza nel caso:
   a) il titolare venga a perdere uno dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 1 lettere a) e b) nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria o, comunque, rientrare nei casi previsti dall'art. 14 del presente regolamento;
   b) di alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di 180 giorni salvo i casi di forza maggiore;
   c) il titolare non inizia il servizio entro i termini stabiliti dall'art. 21;
   d) violazione dei termini previsti all'art. 20, comma 2;
   e) il titolare incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
   f) il titolare interrompa ingiustificatamente il servizio per 60 giorni continuativi e comunque per 90 giorni nell'arco di un anno;
   g) il titolare non risulti residente nel Comune di Chiusi entro il termine di cui all'art. 4, comma 4.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 40 - Revoca della licenza.

1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 76, dispone la revoca della licenza nel caso:
   a) il titolare violi le norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 4 comma 1;

b) il concessionario del taxi di scorta violi il divieto di commercializzare, trasferire o trasformare licenze per auto di scorta così come previsto all'art. 11 comma 2;
c) il titolare o il concessionario svolgano attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio taxi;
d) il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti dall'art. 20 comma 3;
e) in caso di reiterata inosservanza ad un provvedimento di sospensione, disposto dall'Amministrazione comunale.

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

TITOLO II

SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A NOVE POSTI

CAPO I

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 41 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente (n.c.c.) è un autoservizio pubblico non di linea con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, che provvede al trasporto individuale o collettivo di persone per mezzo di autovetture, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati e del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
3. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione.
4. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Art. 42 - Disciplina del servizio

1. Il servizio noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Per quanto non previsto nei successivi articoli si rimanda alle norme comunitarie, alle Leggi dello Stato e della Regione Toscana, agli usi e alle consuetudini.
3. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Art. 43 - Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate a tempo indeterminato, salvo i casi di decadenza e/o revoca previsti dal presente regolamento. Esse sono personali e cedibili soltanto nei casi previsti dal presente regolamento.

3. Ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285, ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autoveicolo.
4. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15.01.1992 n. 21, art. 7 comma 1, i titolari dell’autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente possono:
   a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dalla Legge 08.08.85 n. 443, art. 5;
   b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
   c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
   d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l’attività di noleggio con conducente.
5. Nei casi di cui al comma 4 è consentito conferire l’autorizzazione agli organismi collettivi ivi previsti e rientrare in possesso dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
7. Per la fattispecie di cui al comma 5, la titolarità dell’autorizzazione resta in capo al socio conferente.
8. Il conferimento è consentito previa la presentazione al Servizio Attività Produttive dei seguenti documenti:
   a) Copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
   b) Copia dell'atto di conferimento dell’autorizzazione debitamente registrato;
   c) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 49, comma 1, lettera a) e b) e 50 del presente regolamento da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
10. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate al Servizio Attività Produttive dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 44 - Condizioni di esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto fisico è vietato il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.
2. Per ogni titolare è consentito il cumulo delle autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di due.
3. I titolari che sono intestatari di un numero di autorizzazioni superiore a due al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, mantengono le autorizzazioni in sovrannumero. Le autorizzazioni in sovrannumero possono essere trasferite, nel rispetto delle norme di cui all’art. 56 del presente regolamento, solo ai parenti del titolare di secondo grado in linea diretta (genitori, figli, nipoti) e in linea collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi, il coniuge o il convivente o per “mortis causa”. Le autorizzazioni riconsegnate al Comune sono poste a bando.
4. L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio con conducente.
5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi, nell'esercizio del servizio, della collaborazione di un familiare o da un dipendente nel rispetto della normativa vigente e purché in possesso dei requisiti di cui agli artt. 49, camma 1, lettera a) e b) e 50.
6. Il titolare dell’autorizzazione trasmette al Servizio Attività Produttive l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi con allegate le autocertificazioni relative

al possesso dei requisiti di cui agli artt. artt. 49, camma 1, lettera a) e b) e 50. Ogni variazione deve essere trasmessa al competente ufficio entro sette giorni.

Art. 45 - Prestazione del Servizio

1. La prestazione del servizio non è obbligatoria ed il servizio opera su tutto il territorio nazionale e può concludersi anche al di fuori del territorio nazionale.
2. L'inizio del servizio avviene con partenza dell'autovettura dalla rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
3. E' vietato lo stazionamento in posteggi su suolo o aree pubbliche.

Art. 46 - Numero delle autorizzazioni

1. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme e dall'art. 4 della deliberazione della Regione Toscana n. 131 del 1/3/1995, sentito il parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria e delle Associazioni degli utenti.
2. I veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente disciplinati dal presente regolamento sono esclusivamente di tipo "autovettura" così come definito dall'art. 47, comma 2, lettera b), seconda alinea e dall'art. 54, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 285 del 30/4/1992.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero di autorizzazioni riservate ai soli veicoli di cui all'art. 47, comma 3, dotati dei dispositivi per persone disabili.

CAPO II
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO

Art. 47 - Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla normativa vigente.
2. Le autovetture dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei soggetti disabili (carrozzine pieghevoli, stampelle e simili);
3. I veicoli appositamente attrezzati al trasporto di soggetti disabili dovranno essere dotati di sollevatore automatico, dei dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggini.
4. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive dell'U. E. in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti.

Art. 48 - Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recanti la dicitura: "Noleggio", "Comune della Città di Chiusi" e lo stemma del comune policromo.
2. Tali veicoli devono inoltre essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico di cm. 8 di larghezza e cm. 10 di altezza, collocata nella parte posteriore vicino alla targa, riportante la dicitura: "Comune della Città di Chiusi" e "N.C.C.", Stemma del comune e numero dell'autorizzazione.
3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa e resa inamovibile con un piombo con la dicitura Comune della Città di Chiusi apposto dal competente ufficio comunale.
4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere procurati dal titolare dell'autorizzazione e conformi ai modelli autorizzati dal Comune e depositati presso l'ufficio comunale competente.

5. La pubblicità è vietata sia all'interno che all'esterno del veicolo.

CAPO III

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 49 - Requisiti professionali

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani o equiparati in possesso dei seguenti requisiti:
   a) patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
   b) iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
   c) avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Chiusi, idonea allo svolgimento dell'attività, in regola con la normativa edilizia ed urbanistica, con la destinazione d'uso e con la normativa in materia di prevenzioni incendi e sicurezza sul lavoro;
   d) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

Art. 50 - Requisiti morali

2. Non possono esercitare la professione di noleggiatore di autovetture:
   a) Coloro che abbiano riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
   b) Coloro che sono incorsi in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
   c) Coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure di previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
   d) Coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
   e) Coloro che nel quinquennio precedente la domanda sono incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza della licenza di esercizio anche da parte di altri comuni.

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

Art. 51 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

3. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 49 e 50. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il comune una o più autorizzazioni.
4. E' nominata con atto del Responsabile del Servizio Attività Produttive apposita commissione per l'espletamento della procedura concorsuale.

Art. 52 - Contenuto del bando

3. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:
   a) Il numero delle licenze da rilasciare;
   b) I requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;

c) I titoli che sono oggetto di valutazione e relativi punteggi;
d) I criteri di assegnazione dell'autorizzazione in caso di parità di punteggio;
e) Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di inoltro della stessa e gli eventuali documenti da produrre;
f) Lo schema di domanda per la partecipazione al concorso.

4. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 53 - Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Per l'assegnazione delle autorizzazione per il noleggio con conducente sono valutati i seguenti titoli con attribuzione del relativo punteggio:
   a) Titolo di studio: laurea, punti 3; diploma di maturità, punti 1,50;
   b) Attestazione di frequenza di corsi di lingua inglese, punti 2;
   c) Attestazione di frequenza di corsi di altra lingua straniera, punti 1;
   d) Familiari a carico, compresi nello stato di famiglia da almeno un anno alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda: punti 2 per il coniuge o convivente a carico, punti 1 per ogni figlio a carico, punti 0,5 per ogni familiare a carico;
   e) Anzianità di servizio per l'attività di noleggiatore in qualità di titolare, risultante da idonea documentazione: per ogni semestre compiuto, punti 1. Punteggio massimo attribuibile punti 2;
   f) Anzianità di servizio in qualità di collaboratore familiare o dipendente di una impresa di noleggio con conducente, risultante da idonea documentazione: per ogni semestre compiuto, punti 1. Punteggio massimo attribuibile punti 2;
   g) Residenza nel Comune di Chiusi, punti 5;
2. A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale l'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi.
3. In caso di ulteriore parità di punteggio l'autorizzazione è assegnata al più giovane di età.

Art. 54 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio competente approva con proprio atto la graduatoria della Commissione di cui all'art. 51 e provvede all'assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine al comma precedente può essere ulteriormente prorogato per un periodo comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non sia in grado di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione inerente l'autoveicolo da immettere in servizio (foglio di via provvisorio e assicurazione auto con indicazione della destinazione d'uso).

Art. 55 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accettarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.

3. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare all'Ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente e il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi.

Art. 56 - Trasferibilità delle autorizzazioni

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell’autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di un documentato trasferimento d’azienda o ramo di essa, purché in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
   a) essere assegnatario dell’autorizzazione da almeno cinque anni;
   b) aver compiuto sessant'anni;
   c) essere divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. L’inabilità o la non idoneità al servizio per malattia o infortunio di cui alla lettera c) deve essere provata con apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica operante presso la struttura sanitaria competente territorialmente. Il trasferimento deve essere richiesto a pena di decadenza entro 365 giorni dalla data della certificazione.
3. Il trasferimento dell’autorizzazione "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 49 e 50 del presente Regolamento. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo appartenete al nucleo familiare del titolare nel termine perentorio di due anni. Per nucleo familiare si intende i parenti del decuius di secondo grado in linea diretta (genitori, figli, nipoti) e in linea collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi, il coniuge o il convivente. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio l’autorizzazione viene revocata e messa a concorso.
4. L’Amministrazione Comunale dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o mortis causa subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
   d) Presentazione del contratto di cessione registrato;
   e) Presentazione della dichiarazione di successione, qualora sussista l’obbligo alla sua presentazione, unitamente all’indicazione dell’eventuale soggetto terzo, diverso dall’erede, a cui volturare l’autorizzazione.
   f) Possesso da parte del cessionario o erede dei requisiti di cui agli artt. 49 e 50 del presente Regolamento.
5. Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

CAPO IV

L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 57 - Inizio dello svolgimento del servizio

1. In caso di rilascio dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o “mortis causa” il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

Art. 58 - Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche

Art. 59 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio.

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore familiare e il dipendente hanno l'obbligo di:
   a) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
   b) Fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
   c) Effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più breve e più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente, informandolo su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
   d) Prestare assistenza e soccorso, ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 593 del Codice penale;
   e) Ultimare il trasporto, anche se sia scaduto l'orario di servizio;
   f) Esporre in modo ben visibile all'interno dell'autoveicolo apposito contrassegno stabilito dal comune, contenente il numero dell'autorizzazione, il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
   g) Tenere a bordo del mezzo e presso l'autorimessa copia del presente regolamento e dell'atto dal quale risulta il sistema di tariffazione in vigore ed esibirli all'utente che ne faccia richiesta;
   h) Consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
   i) Comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché, entro le 24 ore successive alla notifica delle disposizioni, gli eventuali provvedimenti delle Prefetture relative a sospensioni di patente o ritiri della carta di circolazione;
   j) Mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
   k) Mantenere in perfetto stato di efficienza il contachilometri;
   l) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, collaboratore familiare e dipendente è vietato:
   a) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad eccezione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal noleggiatore (collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
   b) Portare animali propri in vettura;
   c) Interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi in caso di esplicita richiesta del committente o nei casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
   d) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
   e) Manomettere il contachilometri;
   f) Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
   g) Rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
   h) Fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
   i) Effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;

Art. 60 - Comportamento degli utenti.

1. Agli utenti del servizio di nolegio è fatto divieto di:
   a) Fumare durante il trasporto;
   b) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
   c) Imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
   d) Pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
   e) Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
   f) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
   g) Pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo;

Art. 61 - Trasporto persone portatrici di handicap.

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (stampelle e simili) e alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida dei non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 62 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 63 - Collaborazione familiare

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi, oltreché dei dipendenti regolarmente assunti, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché in possesso dei requisiti di cui agli artt. 49, camma 1, lettera a) e b) e 50.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice civile.
3. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.
4. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiare deve presentare istanza al Servizio Attività Produttive in carta legale, allegando la dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti di cui agli artt. 49, camma 1, lettera a) e b) e 50 del presente regolamento.
5. Il Comune, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia, entro 30 giorni dalla richiesta, il nulla osta che deve essere allegato all'autorizzazione del titolare.

Art. 64 - Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/04/1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 di gennaio di ogni anno presso il Servizio Attività Produttive.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 65 - Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve essere data notizia all'utente.

Art. 66 - Responsabilità nell'esercizio del servizio.

2. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, restando escluso il comune da ogni responsabilità.

Art. 67 - Reclami.

2. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati alla Polizia Municipale che procede agli accertamenti del caso per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative di cui al successivo Capo V.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 68 - Addetti alla vigilanza

3. Il Comune, tramite gli organi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni.
4. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art.13 della L. 689/81.

Art. 69 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
   a) Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dal regolamento comunale n. 5 del 19/02/2001, in materia di sanzioni amministrative;
   b) Provvedimenti interdittivi quali: la diffida, la sospensione dell'autorizzazione, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.
3. Qualora l'autore dell'illecito sia un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito viene contestato anche al titolare dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 70 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per la violazione delle seguenti norme del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di € 50,00 ad massimo editale di € 500,00:
   a) Art. 44, commi 4, 5 e 6;
   b) Art. 45, comma 3;
   c) Art. 48;
   d) Art. 58;

e) Art. 59;
f) Art. 60;
g) Art. 61
h) Art. 64, commi 2 e 3;
i) Art. 65;

2. Per le violazioni di cui al comma 1 è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale di accertamento.
3. Ai sensi dell'art. 12 della L.R.T. 67/93 e successive modificazioni, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone, senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 3 della sopra citata legge e dall'art.6 della L. 21/92, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 5.164,00.
4. In caso di reiterazione - di cui all'art. 8/bis della legge 689/81 - delle violazioni al presente regolamento, fermo restando l'applicazione di eventuali misure interdittive, il trasgressore e/o l'obbligato in solido non sono ammessi al pagamento in misura ridotta. In tal caso la sanzione verrà determinata con apposita ordinanza ingiunzione entro i limiti edittali.

Art. 71 - Provvedimenti interdittivi

1. Per le infrazioni indicate dagli articoli successivi e fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, l'Amministrazione comunale, attraverso il Servizio Attività Produttive, dispone l'adozione di un provvedimento interdittivo tra i seguenti:
   a) Diffida;
   b) Sospensione della licenza;
   c) Decadenza della licenza;
   d) Revoca della licenza;
2. I provvedimenti di cui al precedente comma, lettere b), c) e d) sono adottati sentita la Commissione di cui all'art. 76.
3. Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di un provvedimento interdittivo, l'organo accertatore invia entro 5 giorni dall'accertamento un rapporto informativo al Servizio Attività Produttive corredato di tutti i documenti ed atti necessari alla valutazione.
4. Il Servizio Attività Produttive comunica all'autore della violazione ed all'eventuale obbligato in solido, l'avvio del procedimento tendente all'adozione del relativo provvedimento interdittivo. L'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e, ai sensi dell'art.18 Legge 24.11.81 n. 689, può chiedere di essere sentito personalmente.
5. Entro i successivi 40 giorni, se previsto, la Commissione di cui all'art. 76 esprime il proprio parere.
6. Nei successivi 15 giorni il Responsabile del Servizio Attività produttive adotta il provvedimento di interdittivo.

Art. 72 - Diffida e sospensione della licenza.

1. Il provvedimento di diffida consiste in un formale richiamo dell'Amministrazione comunale ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio. La diffida è disposta qualora il titolare dell'autorizzazione commetta due infrazione al presente regolamento nell'arco di 180 giorni.
2. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 76, dispone il provvedimento di sospensione della licenza per un minimo di un (1) giorno fino ad un massimo di centottanta (180) giorni nel caso in cui il noleggiatore incorra nelle seguenti violazioni:
   a) Violazione delle disposizioni in materia di determinazione delle tariffe, art.64, commi 1 e 3;
   b) Manomissione del contachilometri, art. 59, comma 2, lettera e);

c) Incorra per la terza volta nell'arco di un anno nella violazione delle disposizioni richiamate all'art. 70 sempre che non sia prevista l'immediata applicazione di un provvedimento interdittivo;
g) Violazione degli articoli 186 e 187 del Codice della strada;
d) commetta un'infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di diffida;

3. Nella determinazione del periodo di sospensione dell'autorizzazione è tenuto conto della gravità della violazione e della personalità del trasgressore desunta dall'accertamento di precedenti violazioni al presente regolamento.
4. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento di sospensione della licenza, viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato.
5. Il periodo di sospensione della licenza non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.

Art. 73 - Decadenza della licenza.

2. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 76, dispone la decadenza della licenza in caso:
   a) il titolare venga a perdere uno dei requisiti previsti dall'art. 49 comma 1 lettere a), b) e c) nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria o, comunque, rientrare nei casi previsti dall'art. 50 del presente regolamento;
   b) di alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di 180 giorni salvo i casi di forza maggiore;
   c) il noleggiatore non inizia il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
   d) di violazione dei termini previsti all'art. 56, comma 2;
   e) il titolare incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
   f) il titolare interrompa ingiustificatamente il servizio per 60 giorni continuativi e comunque per 90 giorni nell'arco di un anno;
3. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 74 - Revoca della licenza.

1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art.76, dispone la revoca della licenza nel caso:
   a) il titolare violi le norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 44, comma 1 e 2, salvo quanto disposto al successivo comma 3;
   b) il titolare svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio;
   c) di violazione dei termini previsti dall'art. 56, comma 3;
   d) di reiterata inosservanza ad un provvedimento di sospensione, disposto dall'Amministrazione comunale.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

TITOLO III

ESERCIZIO SOSTITUTIVO O INTEGRATIVO DEI TRASPORTI PUBBLICI NON DI LINEA

Art. 75 - Esercizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici non di linea

1. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione o il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, il Comune, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 2, 12 e 13 della L. 21/92, può autorizzare i veicoli immatricolati in servizi pubblici non di linea all'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari della licenza taxi o della autorizzazione di noleggio con conducente ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte dell'ente concedente i servizi di linea, secondo quanto stabilito all'art. 12, comma 7, della L.R. 14/84. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

TITOLO IV
COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Art. 76 - Composizione e nomina

1. E' istituita, presso il Comune, la Commissione consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale.
2. La Commissione è composta da:
   a) Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente,
   b) Responsabile del Servizio Attività Produttive in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
   c) Comandante della Polizia Municipale qualità di esperto in materia di viabilità e traffico;
   d) due rappresentanti designati dalle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione Toscana o loro delegati;
   e) un rappresentante designato dalle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale o loro delegati;
3. Qualora le Associazioni, di cui al precedente comma, non raggiungano l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, il Comune procede, in esito a sorteggio, alla nomina dei membri fra i nominativi segnalati dalle suddette Associazioni.
4. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle Associazioni di categoria non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.
5. Funge da segretario della commissione un dipendente del Servizio Attività Produttive.

Art. 77 - Funzioni

1. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Le riunioni sono valide qualora partecipi almeno la metà dei componenti e decide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
2. La Commissione svolge un ruolo propositivo e d'impulso nei confronti degli Organi deliberanti del Comune.
3. La Commissione in particolare modo:
   a) Vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento, avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali;
   b) Può promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
   c) Esprime parere obbligatorio ma non vincolante per i procedimenti e per gli atti per i quali il regolamento prevede la consultazione della Commissione, sulle norme regolamentari in materia di autoservizi pubblici non di linea, sulle tariffe, sui criteri generali per i turni e gli

orari dei servizi, sui casi di sospensione, decadenza o revoca della licenza. Qualora il parere di cui sopra non sia espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta salvo che il regolamento non preveda termini diversi, si può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso;

d) Esprime pareri non vincolanti in materia dei servizi pubblici non di linea quando richiesti;

Art. 78 - Durata in carica e sostituzione dei membri

1. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta comunale, dura in carica cinque anni dalla data della sua istituzione.
2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa del Comune o della Associazione che li ha designati, e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i delegati.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento e tutti gli atti di natura regolamentare in materia di autoservizi pubblici non di linea sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate.

Art. 80 - Abrogazione di norme

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel “Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente integrato dalle norme per il servizio pubblico con autovettura da piazza (taxi)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 9/5/1987.

Art. 81 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune secondo le modalità e i termini stabiliti dall’art. 9 ultimo comma dello Statuto del Comune della Città di Chiusi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22/4/2002.